



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BOLDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Ci sono riforme che non costano nulla e che tuttavia hanno una grande resa non solo in termini di consensi ma anche di modernizzazione del sistema; ci riferiamo alla questione relativa allo stato giuridico dei docenti, dipendenti di aziende o istituzioni del Servizio sanitario nazionale, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, ma in analogia la questione potrebbe essere estesa anche alle altre professioni sanitarie.

Ad onor del vero, la questione fu sollevata dal Ministro della salute Ferruccio Fazio che affidò alla competente Direzione generale delle professioni sanitarie l'obiettivo strategico di elaborare una proposta di riforma, che fu fatta con la condivisione delle rappresentanze professionali e sindacali interessate e con il coinvolgimento della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina. Si era in attesa del parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la prosecuzione dell'*iter* legislativo, quando purtroppo l'attenzione politica su questo punto venne colpevolmente meno.

L'interesse, invece, è sempre vivo tra i docenti ma anche tra le stesse categorie delle professioni sanitarie in quanto la *ratio* della riforma è quella di dare, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie, la stessa dignità giuridica sia ai docenti dipendenti degli Atenei, che sono in questi corsi la minoranza, sia ai docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, che, invece, sono la normalità.

È un provvedimento che non comporta oneri ma diritti da riconoscere ad una maggioranza di docenti (quelli dei suddetti corsi

di laurea) ai quali sinora sono stati riconosciuti solamente doveri. Tale riconoscimento, inoltre, avrebbe maggior valore se fosse proposto dal Ministero dell'università e della ricerca piuttosto che dal Ministero della salute, legittimando, così, quali docenti non più figli di un dio minore.

Scopo della presente proposta legislativa è la definizione dello stato giuridico dei docenti, dipendenti di aziende o istituzioni del Servizio sanitario nazionale, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, e si rende necessaria dopo oltre vent'anni dal passaggio agli Atenei di tale formazione.

La collocazione della formazione delle professioni sanitarie nel sistema universitario si è attuata con il decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 6, comma 3) attraverso la configurazione di una sua specificità che, pur essendo a tutti gli effetti di tipo accademico, mantiene alcune positività del precedente sistema formativo quali:

1. la formazione continua a svolgersi laddove le professioni sanitarie operano prevalentemente ovvero all'interno dei servizi, delle strutture e dei presidi del Servizio sanitario nazionale;

2. pertanto, i docenti, di norma, continuano ad essere dipendenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Il giusto equilibrio tra l'inserimento della formazione delle professioni sanitarie nel sistema universitario e il mantenimento dell'apporto di risorse strumentali, umane ed economiche da parte del Servizio sanitario nazionale è il « lodo » attraverso il quale si è realizzato questo epocale passaggio da un sistema formativo « anomalo », quale era quello precedente, a quello attuale.

Le sedi formative dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, pertanto, assolvono il mandato di formazione universitaria integrandola, allo stesso tempo, con la funzione di didattica del Servizio sanitario nazionale e svolgendo, certamente, la propria attività nel modo più appropriato alle esigenze di alta e specifica formazione di professionisti per la salute.

È pur vero che, ormai da decenni, prima con i corsi universitari diretti a fini speciali (quali quelli per terapeuta della riabilitazione), nonché con le Scuole universitarie per dirigente dell'assistenza infermieristica e per infermiere insegnante dirigente, e oggi con i corsi di laurea, la « cultura » di queste professioni sanitarie ha avuto e ha titolarità accademica.

Tale processo ha allineato l'Italia all'Europa e al resto del mondo, riconoscendo che l'infermieristica e le discipline delle altre professioni sanitarie possiedono una dimensione disciplinare espressa nelle proprie teorie, nella propria produzione scientifica indipendente e nella capacità di governo della propria prassi professionale.

L'elaborazione, nel nostro Paese, di queste discipline e la produzione di sapere scientifico ad essa associato sono in via di sviluppo, con una propria specificità nelle linee di ricerca, nella didattica accademica e nell'applicazione della scientificità nella prassi assistenziale.

La progressiva evoluzione universitaria del sistema formativo delle professioni sanitarie, in particolare con il passaggio dal diploma universitario al diploma di laurea e all'istituzione della laurea magistrale, di *master* e di dottorati di ricerca, pone la necessità di riconoscere il ruolo dei docenti del Servizio sanitario nazionale, i quali, peraltro, sono in numero prevalente tra i professori dei corsi di laurea.

Questo sviluppo disciplinare può avere sbocco nelle forme proprie del sistema universitario, che per ora conta pochi professori

universitari in particolare nelle professioni infermieristiche, ma, per il ricordato disposto normativo e per le dimensioni estese e capillari del fenomeno, è improponibile quale unica o principale soluzione.

Si tratta, pertanto, di dar vita ad una normativa che realizzi le condizioni per le quali ai professionisti coinvolti nel tutorato professionale a tempo pieno e ai docenti in organico nelle aziende sanitarie siano riconosciuti non solo gli stessi doveri ma anche i medesimi diritti dei docenti dipendenti degli Atenei, al fine di garantire stabilità e continuità nell'incarico loro attribuito di docenza.

I docenti dei corsi di studio delle professioni sanitarie, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, una volta confermati sulla base della suddetta normativa, parteciperebbero, quindi, alla vita degli organi del corso di studio e, nel rispetto dello specifico statuto, anche alle attività delle facoltà, in linea e nel rispetto della specificità indicata dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La normativa che si vorrebbe proporre non prevedrebbe alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica in quanto la sua *ratio* è quella di perfezionare quanto il legislatore ha già previsto con il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, allorché i corsi di formazione delle professioni sanitarie sono stati trasferiti alle università, secondo la specifica modalità che prevede che i corsi siano svolti all'interno delle sedi del Servizio sanitario nazionale da docenti di norma dipendenti dello stesso Servizio.

Con questa proposta si vogliono meglio qualificare - sotto l'aspetto giuridico - l'apporto e il ruolo dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale che svolgono attività didattica, senza prevedere modifiche agli impianti contrattuali vigenti né all'assetto economico retributivo.

Come si vedrà, l'impianto è di mero perfezionamento dell'esistente, ma presenta una valenza enorme in quanto l'università rico-

nosce piena dignità ad una maggioranza di suoi docenti, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, che da anni svolgono attività didattica nei corsi universitari per le professioni sanitarie, che numericamente sono di gran lunga più numerosi degli altri corsi di laurea presenti nelle medesime facoltà ove sono collocati i corsi di laurea in medicina e chirurgia.

Questa proposta prevede le seguenti scelte fondamentali:

1. che, ferma restando l'attuale modalità di reclutamento in ambito accademico dei professori appartenenti alle professioni sanitarie, venga disciplinato lo stato giuridico dei destinatari degli incarichi di insegnamento nelle attività di didattica delle professioni sanitarie, al fine di valorizzare il ruolo dei docenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché al fine di contenere i costi dei relativi corsi di studio universitari;

2. che, nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie attivati presso le aziende sanitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private accreditate, le attività formative siano assicurate da docenti dipendenti degli Atenei e da docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale; a questi ultimi, in deroga alla normativa vigente, al fine di contenere i costi dei corsi di studio universitari e per valorizzare l'attività di didattica del Servizio sanitario nazionale e dei suoi dipendenti, sarebbe affidato di norma l'incarico d'insegnamento, in particolare nelle discipline professionalizzanti; i protocolli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sarebbero conseguentemente aggiornati;

3. che nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie i responsabili delle attività di tirocinio siano scelti fra i docenti, con il più elevato grado formativo, delle discipline delle professioni relative al corso di laurea; i docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale partecipano ai consigli dei corsi di studio con gli stessi diritti e i medesimi doveri dei docenti universitari e con una propria rappresentanza al consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dagli statuti delle singole università e potendo partecipare alle attività di ricerca in collaborazione con i dipartimenti universitari afferenti al settore scientifico-disciplinare di competenza e per obiettivi specifici;

4. che i consigli dei corsi di studio delle professioni sanitarie, in base ai posti di insegnamento disponibili secondo gli ordinamenti didattici e i protocolli d'intesa tra regioni e università, debbano comunicare al consiglio di facoltà le esigenze di copertura dei settori scientifico-disciplinari;

5. che l'incarico di docente dipendente del Servizio sanitario nazionale abbia durata triennale e sia attribuito dal consiglio del corso di studio in base alla valutazione dell'attività didattica e scientifica documentata dal *curriculum* e riferita alla professione del docente e alla disciplina messa a concorso nello specifico corso di laurea;

6. che al termine del triennio, l'incarico sia attribuito con nuovo bando e con le stesse modalità già fissate, tenendo conto del rispetto della continuità didattica e della valorizzazione della pregressa attività; spetterebbe al consiglio di facoltà il coordinamento generale sull'attività di attribuzione, conferma o revoca dell'affidamento dell'insegnamento da parte dei consigli dei corsi di studio, nonché l'esame dei ricorsi avverso le relative decisioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Servizio sanitario nazionale, in aggiunta ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, contribuisce alla ricerca biomedica e infermieristica e degli altri settori sanitari, nonché alle attività di didattica delle professioni sanitarie. Al fine di valorizzare il ruolo dei docenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la presente legge disciplina lo stato giuridico dei destinatari degli incarichi di insegnamento, ferma restando l'attuale modalità di reclutamento in ambito accademico dei docenti appartenenti alle professioni sanitarie da implementare progressivamente.

2. Nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, attivati presso le aziende sanitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private accreditate, le attività formative sono assicurate da docenti universitari e da docenti aziendali. Ai fini di valorizzare l'attività di didattica del Servizio sanitario nazionale e dei suoi dipendenti, l'incarico di insegnamento, in particolare nelle discipline professionalizzanti, è affidato prioritariamente ai docenti aziendali. I protocolli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono integrati secondo quanto stabilito dalla presente legge.

3. Nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, i responsabili delle attività di tirocinio sono scelti fra i do-

centi, con il più elevato grado formativo, delle discipline delle professioni relative al corso di studio; i docenti aziendali partecipano ai consigli dei corsi di studio con gli stessi diritti e i medesimi doveri dei docenti universitari e con una propria rappresentanza al consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dagli statuti delle singole università, e possono partecipare alle attività di ricerca in collaborazione con i dipartimenti universitari afferenti al settore scientifico-disciplinare di competenza e per obiettivi specifici.

4. I consigli dei corsi di studio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, in base ai posti di insegnamento disponibili secondo gli ordinamenti didattici e i protocolli d'intesa tra regioni e università, comunicano al consiglio di facoltà le esigenze di copertura dei settori scientifico-disciplinari.

5. L'incarico di docente aziendale ha durata triennale ed è attribuito dal consiglio del corso di studio della specifica professione sanitaria di cui alla presente legge in base alla valutazione dell'attività didattica e scientifica documentata dal *curriculum vitae* e riferita alla professione del docente e alla disciplina messa a concorso nello specifico corso di studio.

6. Al termine del triennio, l'incarico è attribuito con nuovo bando e con le stesse modalità di cui al comma 5, tenendo conto del rispetto della continuità didattica e della valorizzazione della pregressa attività; spetta al consiglio di facoltà il coordinamento generale sull'attività di attribuzione, conferma o revoca dell'affidamento dell'insegnamento da parte dei consigli dei corsi di studio, nonché l'esame dei ricorsi avverso le relative decisioni.

7. Agli insegnamenti già affidati ai docenti aziendali alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

8. Il docente aziendale può essere esclusivamente dedicato all'attività didattica. La contrattazione collettiva nazionale definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione di tale specifico incarico e la relativa graduazione.

€ 1,00